



COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino

* * * * *

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Vigilanza
- Art. 4 - Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 5 - Comportamenti vietati
- Art. 6 - Altre attività vietate
- Art. 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 8 - Rifiuti
- Art. 9 - Sgombero neve
- Art. 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 11 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative
- Art. 12 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde
- Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Art. 14 - Disposizioni generali
- Art. 15 - Specificazioni
- Art. 16 - Occupazioni per manifestazioni
- Art. 17 - Occupazione con spettacoli viaggianti
- Art. 18 - Occupazione con elementi di arredo
- Art. 19 - Occupazione con strutture pubblicitarie
- Art. 20 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 21 - Occupazioni per attività di riparazione dei veicoli
- Art. 22 - Occupazioni per traslocchi
- Art. 23 - Occupazione per carico e scarico merci
- Art. 24 - Occupazioni del soprassuolo
- Art. 25 - Occupazioni di altra natura
- Art. 26 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 27 - Occupazioni con dehors
- Art. 28 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 29 - Occupazioni per esposizioni di merci
- Art. 30 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 31 - Commercio in forma itinerante
- Art. 32 - Mestieri girovaghi
- Art. 33 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 34 - Disposizioni generali
- Art. 35 - Lavoro notturno
- Art. 36 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 37 - Circoli privati
- Art. 38 - Abitazioni private
- Art. 39 - Strumenti musicali
- Art. 40 - Dispositivi acustici antifurto
- Art. 41 - Carovane di giostrai e nomadi

TITOLO V - MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 42 - Tutela degli animali domestici
- Art. 43 - Divieti specifici
- Art. 44 - Animali molesti
- Art. 45 - Mantenimento dei cani
- Art. 46 - Animali liberi

TITOLO VI - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 47 - Cortei funebri
- Art. 48 - Processioni Manifestazioni

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 49 - Esposizione dei prezzi
- Art. 50 - Amministrazione degli stabili

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51 - Norme finali
- Art. 52 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Mathi Canavese, comportamenti ed attività' comunque influenti sulla vita della comunità' al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.

Art. 3 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito agli Agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste da leggi regionali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli Agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì' procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Art. 4 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per esse determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività' abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca delle medesime, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, qualora la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge.
7. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, avvertita dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, zone di particolare interesse artistico e naturale, edifici pubblici o facciate, edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate e altri beni pubblici e privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere od appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. A salvaguardia delle zone di particolare interesse storico - ambientale ovvero per ragioni di sicurezza stradale, sono in particolare interdette a qualsiasi gioco con la palla (ovvero con il pallone): Piazza Caporossi, Piazza Don Burzio;
 - g) utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - h) lasciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili senza preventiva autorizzazione;

- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle panche in modo scorretto, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- r) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- s) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica é vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico é subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o comunque aperti al pubblico o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni provocando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, tovaglie o simili quando cioè determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. E' vietato stendere il bucato o simile sulle finestre, balconi, terrazze, in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni sui lati della pubblica via, nei passaggi e nei giardini pubblici.

Art. 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, é vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque a uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso

pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore ai due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività', anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività' di qualsiasi specie in locali prospettanti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili sono tenuti al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali é frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio appositi cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità' del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano depositati.
8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, é vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
9. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli.

Art. 8 - Rifiuti

1. I rifiuti domestici devono essere depositati in idonei sacchi all'interno dei contenitori di proprietà. Detti contenitori debbono essere tenuti di norma all'interno delle proprietà private. Tali contenitori devono essere posizionati sulla pubblica via nei giorni e nei modi stabiliti dall'Amministrazione in modo da non essere di intralcio alla circolazione stradale, salvo deroghe espressamente concesse dall'Amministrazione su richiesta dell'utente.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non é consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno degli stessi.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali é prevista la raccolta differenziata devono essere conferite negli appositi contenitori con le modalità che saranno impartite dall'Amministrazione. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o da oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi. Essi devono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate.
6. E' inoltre vietato ai proprietari a ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

Art. 9 - Sgombero neve

1. Verificandosi nevicate, i proprietari delle case hanno l'obbligo dello sgombero della neve dai marciapiedi per tutta la lunghezza della loro proprietà. E' compito dei proprietari provvedere allo sgombero della neve dai passaggi carrai e dagli accessi.

2. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatasi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio assoggettati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazze od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione all'Autorità comunale.

Art. 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dell'ufficio tecnico comunale, potrà ordinare ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici stessi.

Art. 11 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere.

Art. 12 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati é vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1. lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle aree verdi.

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformita' a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i

proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi e comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti dei veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. In prossimità degli incroci è fatto divieto per una distanza di metri 2 (due) di mantenere le siepi ad un'altezza superiore a centimetri 80 (ottanta).

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 14 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrati;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle

disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale, del Sindaco e del Responsabile del Servizio per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 15 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 14 si distinguono in:
 - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso e benefico;
 - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) stagionali: sono altresì le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;
 - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 16 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Art. 17 - Occupazione con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività' di spettacolo viaggiante é disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 18 - Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività' commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti la pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò' non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere utilizzata, alle condizioni di cui al punto 1., anche ai privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 19 - Occupazione con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non é consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree e spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì' essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità'.

Art. 20 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui é stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 21 - Occupazioni per attività' di riparazione dei veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività' di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via, è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può' essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 22 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessita' di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, ai competenti uffici comunali almeno 10 giorni prima.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 23 - Occupazione per carico e scarico merci

1. Le autorizzazione di carico e scarico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico ripetuto più volte nel corso della settimana, occorre ottenere un permesso da parte dell'Ufficio Competente, il quale potrà subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

Art. 24 Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

Art. 25 Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Art. 26 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono le elezioni o referendum, é concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richiesta prenotate successivamente.

Art. 27 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Art. 28 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può' essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può' in alcun modo svolgersi attività', anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 29 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività' commerciali in locali prospettanti la pubblica via può' essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché' il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo é valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture non possono permanere al suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 30 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali o annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 31 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, possono esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone di particolare interesse storico e ambientale;
 - c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
 - e) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati;
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 32 - Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 33 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S., circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune

per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, dietro specifico titolo autorizzativo della competente autorità comunale.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 34 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I competenti organi comunali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei competenti organi comunali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 35 - Lavoro notturno

1. Il lavoro notturno, anche temporaneo o saltuario, potrà essere svolto nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 36 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. é fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 37 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati é fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 36, commi 1 e 2.

Art. 38 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non é consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché' gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti previsti per legge, tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché' siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché' di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 39 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali é tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22.00 alle ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale é usato.

Art. 40 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché' il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché' sia intermittente.
2. La disposizione di cui al comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può', in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Art. 41 - Carovane di giostrai e nomadi

1. Alle carovane di giostrai è fatto divieto di sostare al di fuori degli appositi spazi prestabiliti dall'Amministrazione e fuori dai termini previsti dal provvedimento autorizzatorio all'esercizio della propria attività in loco, salvo il tempo necessario per l'installazione e la rimozione delle strutture.

2. Alle carovane di nomadi è vietato transitare per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. La sosta dei medesimi potrà essere consentita solo alla periferia del comune e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 42 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 43 - Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 44 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli Agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più' disturbare la quiete pubblica o privata.

Art. 45 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore ai due metri.
3. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, viene normata dalla Legge Regionale 26/07/1993 n.34, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, é fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti solidi urbani di proprietà.
7. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni le strade, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché' condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più' particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 46 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

TITOLO VI MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 47 - Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dalla abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgerà il rito funebre per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 48 - Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno preventivamente essere autorizzate e seguire gli itinerari più brevi concordati con il locale Servizio di polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO VII NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 49 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art. 50 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

Art. 51 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 dello Statuto.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA **Sanzioni Amministrative**

Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____

ARTICOLI

SANZIONI

Art. 5 Comportamenti vietati

Comma 1.

lett.a) - b) - c) danneggiamento h) lanciare dai veicoli da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

lett. c) manomettere o imbrattare n) manomettere o rompere
p) accensione fuochi da £. 125.000 a £. 600.000
da € 64,557 a € 309,874

lett. d) - e) h) collocare sui veicoli i) o) n) spostare
o insudiciare da £. 100.000 a £. 300.000
da € 51,645 a € 154,937

lett. c) uso improprio f) - g) - l) - m) da £. 100.000 a £. 210.000
da € 51,645 a € 108,455

lett. q) (T.U.L.P.S.)

lett. r) versare solidi o liquidi da £. 125.000 a £. 300.000
da € 64,557 a € 154,937

lett. r) ostruire o deviare da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

lett. s) impedire l'utilizzazione o superamento delle barriere
architettoniche da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

lett. s) ostruire con veicoli Codice della Strada

Art. 6 Altre attività vietate

Comma 1.

lett. a) - c) da £. 100.000 a £. 400.000
da € 51,645 a € 206,582

lett. b) - d) - e) da £. 100.000 a £. 300.000
da € 51,645 a € 154,937

Comma 2. da £. 100.000 a £. 400.000
da € 51,645 a € 206,582

Art. 7 Nettezza del suolo e dell'abitato

Commi 1. - 4. - 5. - 8.	da £. 125.000 a £. 400.000 da € 64,557 a € 206,582
Commi 2. - 9.	da £. 125.000 a £. 600.000 da € 64,557 a € 309,875
Comma 7.	da £. 125.000 a £. 900.000 da € 64,557 a € 464,811

Art. 8 Rifiuti

Comma 1.	da £. 125.000 a £. 400.000 da € 64,557 a € 206,582
Comma 2.	da £. 100.000 a £. 300.000 da € 51,645 a € 154,937
Commi 3. - 4. - 5.	D.L.vo n°22 del 05/02/19 97
Comma 6. rendere impossibile la raccolta	da £. 100.000 a £. 400.000 da € 51,645 a € 206,582

Art. 9 Sgombero neve

Commi 1. - 2. - 3. - 4.	da £. 125.000 a £. 300.000 da € 64,557 a € 154,937
-------------------------	---

Art. 10 Manutenzione delle facciate degli edifici

da £. 200.000 a £.1.000.000 da € 103,291 a € 516,456

Art. 11 Collocamento targhe e lapidi

da £. 150.000 a £. 300.000 da € 77,468 a € 154,937

Art. 12 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

Comma 1. lett. c) con veicoli non a motore d) - e)	da £. 125.000 a £. 300.000 da € 64,557 a € 154,937
lett. a) danni lievi	da £. 100.000 a £. 300.000 da € 51,645 a € 154,937
lett. b)	da £. 150.000 a £. 700.000 da € 77,468 a € 361,519
lett. a) danni gravi	da £. 175.000 a £. 900.000 da € 90,379 a € 464,811

lett. c) con motore o rimorchio	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456 (oltre la sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda immediatamente.)
Art. 13 Disposizioni sul verde privato	Codice della Strada (Art. 29)
Art. 14 Disposizioni generali	
Comma 1.	da £. 150.000 a £. 400.000 da € 77,468 a € 206,582 (se l'occupazione non supera i 2 metri quadrati)
Art. 15 Specificazioni	
Comma 3.	da £. 125.000 a £. 900.000 da € 64,557 a € 464,811
Art. 16 Occupazioni per manifestazioni	
Comma 1.	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456
Comma 5.	da £. 100.000 a £. 600.000 da € 51,645 a € 309,811
Art. 17 Occupazioni con spettacoli viaggianti	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456
Art. 18 Occupazione con elementi di arredo	
Commi 1. - 2.	da £. 100.000 a £. 500.000 da € 51,645 a € 258,228
Art. 19 Occupazioni con strutture pubblicitarie	
Comma 1	Codice della Strada
Comma 3.	Pagamento tassa sulla pubblicità' o cessazione dell'occupazione
Art. 20 Occupazioni per lavori di pubblica utilità'	
Comma 1.	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456
Comma 3.	Codice della Strada
Art. 21 Occupazione per attività' di riparazione veicoli	

Comma 1. da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

Comma 1. (SE NON OPPORTUNATAMENTE SEGNALATA) da £. 100.000 a £. 300.000
da € 51,645 a € 154,937

Comma 3. da £. 100.000 a £. 600.000
da € 51,645 a € 309,874

Comma 4. da £. 100.000 a £. 500.000
da € 51,645 a € 258,228

Art. 22 Occupazione per traslochi

Comma 1. da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

Comma 2. da £. 125.000 a £. 300.000
da € 64,557 a € 154,937

Art. 23 Occupazioni per carico e scarico merci

Comma 1. Codice della Strada

Art. 24 Occupazione del soprassuolo

Pagamento tassa di occupazione o cessazione dell'occupazione.

Art. 25 Occupazione di altra natura

Comma 1. da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811
(se l'occupazione non é superiore a 2 mq. la sanzione é ridotta del 50%)

Art. 26 Occupazione per comizi e raccolta firme

da £. 125.000 a £. 400.000
da € 64,557 a € 206,582

Art. 27 Occupazioni con dehors

Comma 1. da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

Comma 2. da £. 100.000 a £. 600.000
da € 51,645 a € 309,874

Art. 28 Occupazione per temporanea esposizione

Comma 1 - 2	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456
Art. 29 Occupazione per esposizione di merci	
Comma 1.	da £. 125.000 a £. 900.000 da € 64,557 a € 464,811
Comma 2. - 3. - 4.	da £. 100.000 a £. 450.000 da € 51,645 a € 232,405
Art. 30 Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali	
Comma 1. - 2	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456
Art. 31 Commercio in forma itinerante	
Comma 1. lett. b) - g)	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456
lett. g) CON VEICOLI DIVERSI DA QUELLI OMOLOGATI PER VENDITA DI CALDARROSTE, GELATI, ECC	da £. 100.000 a £. 600.000 da € 51,645 a € 309,875
Art. 33 Proiezioni, audizioni e Spettacoli su aree pubbliche	T.U.L.P.S.
Art. 34 Disposizioni generali	da £. 125.000 a £. 900.000 da € 64,557 a € 464,811
Art. 35 Lavoro notturno	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456
Art. 36 Spettacoli e trattenimenti	
Comma 1.	da £. 125.000 a £. 900.000 da € 64,557 a € 464,811
Comma 2.	da £. 100.000 a £. 600.000 da € 51,645 a € 309,875
Comma 3.	da £. 200.000 a £. 1.000.000 da € 103,291 a € 516,456
Art. 37 Circoli privati	Vedasi sanzioni art. 33 commi 1. e 2.
Art. 38 Abitazioni private	da £. 100.000 a £. 450.000 da € 51,645 a € 232,405

Art. 39 Strumenti musicali da £. 100.000 a £. 450.000
da € 51,645 a € 232,405

Art. 40 Dispositivi acustici antifurto

Comma 1. Codice della Strada

Comma 2. da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

Art. 41 Carovane di giostrai e nomadi

Comma 1 da £. 125.000 a £. 800.000
da € 64,557 a € 413,165

Art. 42 Tutela degli animali domestici

Commi 1. - 2. Art. 727 Codice Penale

Comma 3. da £. 125.000 a £. 600.000
da € 64,557 a € 309,875

Comma 3. (SE CON VEICOLI A MOTORE) da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

Art. 43 Divieti specifici

Comma 1. Art. 727 Codice Penale

Art. 44 Animali molesti

Comma 1. da £. 100.000 a £. 500.000
da € 51,645 a € 258,228

Art. 45 Mantenimento dei cani

Commi 1. - 5. Legge Regionale n°34/93

Commi 2. (SPROVVISTI DI GUINZAGLIO) - 6. da £. 125.000 a £. 400.000
da € 64,557 a € 206,582

Comma 2. (SE DI TAGLIA GROSSA O MEDIA O MORDACI
SPROVVISTI DI MUSERUOLA) da £. 125.000 a £. 400.000
da € 64,557 a € 206,582

Commi 3. - 4. - 7. - 8. da £. 125.000 a £. 400.000
da € 64,557 a € 206,582

Art. 49 Esposizione dei prezzi

Comma 1.

da £. 125.000 a £. 900.000
da € 64,557 a € 464,811

Art. 50 Amministrazione degli stabili

Comma 1.

da £. 125.000 a £. 600.000
da € 64,557 a € 309,874